

Cass. civ. sez. VI-1, del 10 giugno 2014 n. 13026

Come è già stato affermato nella giurisprudenza di questa Corte, in base all'art. 156 c.c., il diritto al mantenimento a seguito di separazione personale sorge, in favore del coniuge al quale questa non sia addebitabile, ove egli non fruisca di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva durante il matrimonio. Nel valutare tale presupposto, tuttavia, il giudice dovrà tenere conto di ogni tipo di reddito disponibile da parte del richiedente, ivi compresi quelli derivanti da elargizioni da parte di familiari che erano in corso durante il matrimonio con carattere di regolarità e continuità tali da influire in maniera stabile e certa sul tenore di vita dell'interessato (Cass. civ. sezione I n. 5916 del 26 giugno 1996). Tale giurisprudenza, applicabile al caso in esame sotto il profilo della determinazione del tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio, non è in contraddizione con quella richiamata dal ricorrente (Cass. civ. sezione I n. 10380 del 21 giugno 2012) che si riferisce alla valutazione del reddito del soggetto obbligato alla corresponsione dell'assegno di mantenimento perché in tal caso viene in gioco un elemento (il reddito dell'obbligato) cui deve essere attribuito un carattere di stabilità destinato a valere nel tempo futuro e che non può derivare da un evento incerto e non dipendente dalla volontà dell'obbligato qual è necessariamente l'elargizione di liberalità in suo favore, sia pure da parte dei suoi familiari, laddove invece la fruizione costante di tali elargizioni nel corso del matrimonio ha oggettivamente prodotto un tenore di vita della coppia che non può non essere preso in considerazione ai fini della valutazione richiesta dall'art. 156 c.c. e dalla giurisprudenza consolidata in materia;

va infine richiamata la giurisprudenza secondo cui nella determinazione dell'assegno di mantenimento, occorre tenere conto degli eventuali miglioramenti della situazione economica del coniuge nei cui confronti si chiede l'assegno, qualora costituiscano sviluppi naturali e prevedibili dell'attività svolta durante il matrimonio (Cass. civ. sezione I n. 785 del 20 gennaio 2012) in quanto nel caso in esame vi è stata sicuramente una aspettativa, che è durata per tutto il matrimonio, di una futura acquisizione di un reddito stabile, e proprio di un professionista qualificato, in relazione al lungo percorso formativo seguito da D.F. nel corso della convivenza matrimoniiale. In tema di assegno di mantenimento a favore del coniuge separato privo di adeguati redditi propri, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., è altresì consolidata la giurisprudenza di questa Corte nell'affermare che il tenore di vita al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del richiedente e, pertanto, ai fini dell'imposizione e della determinazione dell'assegno, occorre tener conto dell'incremento dei redditi di uno di essi anche se verificatosi nelle more del giudizio di separazione, in quanto durante la separazione personale non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio e che comporta la condivisione delle reciproche fortune nel corso della convivenza (Cass. civ. sezione I n. 2626 del 7 febbraio 2006).